

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 34/09/2012

Svolgimento del processo

La società OPTICOS SRL ha avuto una verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate conclusasi in data 14.12.2010 con la consegna del relativo p.v.c.-. Nello stesso mese sono stati notificati due avvisi di accertamento uno per l'IVA per il periodo 1.9.2005/31.12.2005 e l'altro per l'IRES ed IRAP per l'esercizio relativo al periodo 1.9.2005/31.8.2006.

L'Ufficio ha rilevato che per tali periodi la società ha contabilizzato e portato in deduzione dal reddito costi di leasing ritenuti indeducibili perché privi del requisito della inerenza, in violazione dell'art. 109 del TUIR. La società aveva stipulato un contratto di leasing per un immobile da adibire allo svolgimento della propria attività consistente in fabbricazione di articoli di plastica, invece ha sublocato l'immobile a società terza. Da qui l'Ufficio ha dedotto la non inerenza dei costi sostenuti per i canoni della locazione finanziaria, quindi ha ripreso a tassazione tali costi ai fini dell'IRES e dell'IRAP per il periodo 1.9.2005/31.8.2006 ed ha addebitato l'IVA sostenuta sui medesimi costi e portata in deduzione per il periodo 1.9.2005/31.12.2005.

La società impugna gli accertamenti eccependo:

- la violazione dell'art.12 dello statuto del contribuente per il mancato rispetto del termine di 60 giorni tra la consegna del p.v.c. e la notifica dell'accertamento che è stato emesso, invece, nello stesso mese,
- la mancanza di motivazione, perché l'atto non è in grado di far comprendere le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto la sua emanazione;
- l'assoluta assurdità della pretesa in quanto il presupposto dell'utilizzo del bene è espressamente richiesto dal legislatore solo ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento dei beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (attuale art. 102, comma 1, del TUIR), mentre non è specificamente previsto per l'impresa utilizzatrice del bene acquisito in leasing la quale, peraltro, può portare in deduzione i canoni di leasing, ma non le quote di ammortamento, la cui deduzione spetta all'impresa concedente;
- l'immobile era, comunque, locato solo parzialmente mentre la rimanente parte era utilizzata dalla ricorrente per cui verrebbe meno il presupposto della pretesa; inoltre, vi sarebbe un errore materiale di calcolo in quanto dall'importo recuperato a tassazione doveva essere decurtato quello della variazione in aumento relativa al terreno che non sarebbe diverso da quello considerato dall'Ufficio;
- infine non sarebbe stato applicato correttamente il cumulo giuridico della sanzione calcolata separatamente sui due accertamenti e non su entrambi.

Chiede, pertanto, l'annullamento degli avvisi con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate controdeduce sui singoli motivi dei ricorsi facendo presente che non vi è stata violazione dello statuto del contribuente perché la norma prevede il termine di garanzia nel caso di rilascio del solo p.v.c. e non per qualunque atto interno dell'Amministrazione. L'accertamento deriva da una precedente nota di segnalazione fatta dai verificatori all'Ufficio di controllo. La ripresa è fondata nel merito sia per il dettato dell'art.109 sia per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la deducibilità dei canoni leasing

è esclusa in caso di utilizzo di immobili per finalità estranee all'esercizio della propria attività.

Rileva, poi, che il parziale utilizzo dell'immobile da parte della ricorrente non risulta da alcun atto formale; inoltre l'importo della variazione in aumento relativa al terreno corrisponde a quello calcolato dalla stessa società ed indicato nella dichiarazione integrativa di cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, si è tenuto debitamente conto.

Infine, sulla asserita erroneità del calcolo della sanzione, l'Ufficio sostiene che l'importo del cumulo giuridico risulta inferiore a quello del cumulo materiale e, siccome la società ha un esercizio non coincidente con l'anno solare, la dichiarazione per le imposte dirette è distinta dall'IVA, per cui la sanzione non può che fare riferimento alle imposte accertate con i singoli atti. La Commissione osserva:

Va preliminarmente rilevato che gli avvisi di accertamento appaiono sufficientemente motivati perché riportano puntualmente le norme tributarie violate, ed indicano in modo particolare sia la vicenda in fatto sia gli orientamenti giurisprudenziali in tema di requisiti di validità per la detrazione dell'IVA e per la deducibilità dal reddito dei canoni di leasing con specifico riferimento al fondamentale requisito dell'inerenza del costo sostenuto rispetto all'esercizio dell'attività di impresa.

Inoltre va condivisa l'interpretazione dell'Ufficio in ordine al potere di accertamento che può scaturire da una qualsivoglia segnalazione interna od esterna all'Amministrazione oppure da ispezioni, verifiche od anche da semplici invii di questionari.

Il motivo principale della presente vertenza consiste nello stabilire se il requisito della inerenza dei costi in questione rivesta un carattere di essenzialità ai fini della deduzione dal reddito di impresa e dall'IVA per i beni acquistati in leasing. Orbene, il suddetto requisito oltre ad essere statuito dalle norme in materia (art. 109, comma 5, del TUIR ed art. 19 della legge IVA) ha formato oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione (tra le ultime la n. 3706 del 17.2.2010) le quali univocamente stabiliscono che quando si tratti di acquisti effettuati nell'esercizio dell'impresa, è richiesta, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente, l'inerenza dei beni acquistati alla attività imprenditoriale, intesa come strumentalità dei beni stessi rispetto a detta specifica attività.

In base alla disciplina dettata da tali norme, mentre le cessioni di beni da parte di società commerciali sono da considerare in ogni caso, cioè senza eccezioni, effettuate nell'esercizio di impresa, in ordine agli acquisti di beni da parte delle stesse società, l'inerenza all'esercizio dell'impresa delle operazioni passive, ai fini della detraibilità, non può essere ritenuta in virtù della semplice qualità di imprenditore societario dell'acquirente, ma occorre accertare che le operazioni medesime siano effettivamente compiute nell'esercizio di impresa, cioè in stretta connessione con le finalità imprenditoriali con onere della prova a carico di chi invochi la detrazione.

La società ricorrente ha contabilizzato e portato in deduzione dalle imposte per i periodi in questione canoni di leasing per un immobile acquistato in Valbrembo da adibire allo svolgimento della propria attività che consiste in fabbricazione di articoli di plastica, invece, ha sublocato tale immobile ad altra società; appare evidente che la sublocazione dell'immobile, a prescindere dalla antieconomicità dell'operazione rilevata dall'Ufficio, risulta essere estranea

alla propria attività statutaria, pertanto viene a mancare il necessario requisito dell'inerenza.

Reputando superfluo l'esame dei rimanenti motivi dei ricorsi, la Commissione ritiene che le doglianze della società ricorrente siano prive di fondamento.

Appare, infine, equo liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 1.300,00 (milletrecento) a urico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 1.300,00 a favore della Agenzia delle Entrate.